



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 707 del 2026, proposto da Drago Enrico, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Iozzia e Salvatore Battaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale e l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Comando del Corpo Forestale, in persona dei rispettivi Assessori *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

e nei confronti

di Polizzi Maria Rita e La Grutta Vita, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia esecutiva:

- del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per esami per l'assunzione di n. 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato, comunicato in data 10.01.2026 e motivato con la dicitura “BIOIMPEDENZOMETRIA non conforme ai limiti di norma”;
- del verbale n.5 della commissione medica del 10.1/2026, nella parte in cui dichiara il ricorrente “non idoneo”;
- del D.D.G. n. 234 del 21.01.2026, di approvazione dell'elenco degli idonei alla formazione per l'assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, nella parte in cui, all'art. 1, esclude il ricorrente (identificato dalla “CANDIDATURA - BARCORE 0000027547182”) dalla procedura concorsuale e approva l'elenco dei candidati idonei ammessi al corso di formazione;
- del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di riesame in autotutela, presentata in data 27.01.2026;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimato, con i relativi allegati;

Visto il decreto cautelare n. 166 del 25.3.2026 con il quale è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche;

Vista l'ordinanza collegiale n. 1076 del 17.4.2026 con la quale è stata disposta verifica;

Vista la relazione del verificatore depositata l'8.5.2026;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2026 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti gli artt. 55 e 49 cod. proc. amm.;

1. Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso appare assistito da:

- sufficiente *fumus boni iuris*, atteso il diverso esito della verifica con riferimento alla misurazione dell'altezza che inficia l'attendibilità dell'esame bioimpedenziometrico;

- *periculum in mora*, atteso che è iniziata la fase formativa rivolta, nell'ambito della procedura di scorrimento, agli idonei in possesso dei requisiti psico-fisici;

Ritenuto, pertanto, che:

- le esigenze cautelari di parte ricorrente possono trovare accoglimento tramite il riesame dell'accertamento del parametro di bioimpedenziometria, da effettuarsi a cura dell'Amministrazione regionale intimata (Commissione medica istituita ai sensi del D.D.G. n. 4206/2025) entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, dandone comunicazione alla parte e al T.a.r., nelle forme del P.A.T.;

- va fissata la trattazione nel merito del ricorso all'udienza pubblica di cui in dispositivo;

- le spese di fase possono essere compensate tra le parti essendo impregiudicato il merito del ricorso; spese irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti;
- le spese di verifica saranno liquidate all'esito della fase di merito del ricorso.

2. Ritenuto che, per quanto riguarda l'integrazione del contraddittorio, parte ricorrente ha intimato in giudizio due controinteressati, di talché si rende necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi alla procedura ed utilmente collocati nella graduatoria impugnata o nei successivi provvedimenti di scorrimento con un punteggio pari o inferiore a quello del ricorrente, previo onere per l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di comunicare al ricorrente e produrre agli atti, nelle forme del P.A.T., l'elenco degli idonei con indicazione dei nominativi entro sette giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Ritenuto che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio, vada disposta l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso per pubblici proclami nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con le modalità di seguito esposte:

a) l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
- il testo integrale del ricorso;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;
- l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati;

b) l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte del ricorrente, dei documenti su supporto digitale) l'avviso di cui sopra, il testo integrale del ricorso introduttivo, della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale essi sono pubblicati;

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

c) vengono, pertanto, assegnati all'uopo i seguenti termini: (i) giorni venti, decorrente dalla comunicazione dell'elenco nominativo di cui sopra, per effettuare tale notifica; (ii) giorni dieci, decorrente dal perfezionamento della notifica, per depositare in giudizio la prova dei relativi adempimenti;

d) è opportuno richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) così statuisce: accoglie l'istanza cautelare proposta da parte ricorrente nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 novembre 2026, orario di rito.

Dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le prescrizioni indicate in motivazione, autorizzando la notificazione per pubblici proclami.

Spese di fase compensate tra le parti costituite.

Spese di fase irripetibili nei confronti dei controinteressati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti, e all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (Commissione medica istituita ai sensi del D.D.G. n. 4206/2025), in proprio.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Consigliere

Elena Farhat, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Elena Farhat

Federica Cabrini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.